



**RG07 REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE AI FINI  
DELL'ISTANZA DI ACCORDO PREVENTIVO PER L'INSTALLAZIONE DI  
IMPIANTI ASCENSORI CON TESTATA E/O FOSSA RIDOTTA  
Art. 17 bis comma 1 DPR 162/99 e s.m.i.**

<b>Revisione N.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>
0	01/12/2015	Nuova emissione del Documento
1	01/02/2016	Revisione per entrata in vigore della Direttiva 2014/33/UE
2	16/01/2017	Eliminazione normative non pertinenti nel § 2
3	16/03/2017	Modifica § 7 a seguito esame documentale ACCREDIA
4	28/04/2017	Modifica § 7
5	10/01/2019	Modifica § 2,7.8, 13 e Appendice B
6	27/12/2019	Modifica § 2, 10 e 13
7	30/12/2020	Modifica § 14



## Sommario

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.	PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO .....	3
3.	DEFINIZIONI.....	4
4.	IMPEGNO ALL'INDIPENDENZA, ALL'IMPARZIALITA' E ALL'ETICA PROFESSIONALE .....	4
5.	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE .....	5
6.	DOCUMENTAZIONE .....	6
7.	VALUTAZIONE.....	7
8.	DELIBERA ED EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE .....	8
9.	UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE.....	9
10.	REGISTRO DELLE CERTIFICAZIONI.....	9
11.	ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	9
12.	DIRITTI E DOVERI DI SICAPT .....	9
13.	DIRITTI E DOVERI DEL CLIENTE.....	10
14.	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.....	11
15.	RISERVATEZZA.....	12
16.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	12
17.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	12
	APPENDICE A – Schema di Certificazione Art. 17 bis .....	13
	APPENDICE B– Informativa sul trattamento dei dati personali dei Clienti.....	14



## **1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il D.P.R. n. 8 del 19/01/2015 è un regolamento recante le modifiche al D.P.R. 162/99 e s.m.i.. Tale provvedimento introduce l'art. 17 bis che sancisce le modalità per la concessione dell'accordo preventivo ai fini dell'installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare i volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell'Allegato I (RES) alla Direttiva 2014/33/UE

L'art. 17 bis prevede che l'accordo venga rilasciato secondo le seguenti modalità:

- In edifici esistenti, mediante comunicazione da parte del proprietario e inviata tramite mail pec al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un Organismo accreditato e notificato ai sensi dell'art. 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento:
- In edifici di nuova costruzione, solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 gg dalla data della comunicazione da parte del proprietario corredata da specifica certificazione rilasciata da un Organismo accreditato e notificato ai sensi dell'art. 9 oltre alla documentazione attestante l'impedimento oggettivo che motiva la richiesta di installazione dell'impianto in deroga e la relazione tecnica dell'installatore inerente la realizzazione dell'impianto.

Scopo del presente Regolamento è quello di definire regole generali e modalità operative relative alle attività rese da SICAPT S.r.l. (SICAPT) ai sensi dell'art. 17 bis comma 1 del DPR 162/99 e s.m.i. finalizzate alla certificazione dell'esistenza di cause ostative alla realizzazione dei volumi di rifugio regolamentari di un impianto ascensore e in merito all'idoneità delle soluzioni alternative proposte ed utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.

Le attività dettagliate nel presente regolamento sono accessibili a tutti i proprietari o ai loro L.R. e agli Installatori che abbiamo ricevuto apposita delega scritta dal proprietario, senza discriminazione alcuna, purché si impegnino all'osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle norme di riferimento. SICAPT ha inoltre predisposto un Tariffario messo a disposizione dei clienti su richiesta, in cui vengono definiti i parametri previsti per una valutazione economica non discriminatoria.

## **2. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO**

- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione).
- D.P.R. 162/99 e s.m.i. "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.



- D.P.R. 8/2015 del 19/01/2015 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.
- D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2015 – Documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo.
- UNI EN 81-20:2014 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”
- UNI EN 81-21:2012 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti.

### 3. DEFINIZIONI

**Ascensore:** apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone, di persone e cose, soltanto di cose se il supporto del carico è accessibile ossia se munito di comandi al suo interno o comunque a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

**Montacarichi:** un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 Kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

**Certificazione:** documento attestante la sussistenza di cause ostative alla realizzazione volumi di rifugio in testata e/o fossa previsti al punto 2.2 dell'Allegato I al D.P.R. 162/99 e s.m.i. e in merito all'idoneità delle soluzioni alternative proposte ed utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.

**Accordo preventivo:** Procedura con la quale il proprietario di uno stabile o il Suo Legale Rappresentante richiede alle Autorità competenti l'autorizzazione all'installazione dell'ascensore in deroga ai Requisiti di sicurezza per i rischi di schiacciamento (sia in edifici esistenti che in edifici nuovi) nel caso sia impossibile realizzare spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina come previsto dal punto 2.2 dell'Allegato I alla Direttiva 2014/33/UE.

### 4. IMPEGNO ALL'INDIPENDENZA, ALL'IMPARZIALITA' E ALL'ETICA PROFESSIONALE

Per garantire indipendenza e imparzialità di giudizio nello svolgimento della propria attività e per infondere fiducia nelle certificazioni rilasciate, SICAPT non espleta, né direttamente né indirettamente, attività di



progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, manutenzione e consulenza nel campo degli ascensori e non detiene quote sociali di società che esercitano tali attività.

Tutti i dipendenti e i collaboratori SICAPT, compresi i membri dei Comitati e della Direzione, sottoscrivono impegno formale in tal senso, che è esteso ai due anni precedenti il periodo di collaborazione con l'Organismo.

Tutti i dipendenti e i collaboratori, compresi i membri dei Comitati e della Direzione, si impegnano infine ad adempiere ai contenuti del Codice Etico e di Comportamento adottato da SICAPT.

## **5. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE**

Il Proprietario/Legale Rappresentante, o lo stesso installatore qualora delegato per iscritto da quest'ultimo, richiede a SICAPT l'offerta per la certificazione specificando:

- Luogo di installazione
- Anno di fabbricazione dello stabile
- Riferimenti dell'impianto da installare (eventuale impianto modello o unico prodotto)
- Eventuale utilizzo della norma EN 81-21
- Volume di rifugio per il quale si richiede l'accordo preventivo
- Motivazioni ostative per cui si richiede l'accordo preventivo

La Segreteria Tecnica, verificata l'attuabilità della prestazione, formula l'offerta fornendo il modulo di Domanda DQ06 che riporta le condizioni contrattuali specifiche. La Domanda deve contenere, oltre alla firma del Cliente, almeno i seguenti dati:

- Nome e indirizzo dell'Installatore;
- Riferimenti completi dell'impianto (numero di fabbrica, indirizzo e luogo di installazione, eventuale impianto tipo)
- Specifica se l'edificio ove sarà installato l'impianto è esistente o di nuova costruzione
- Eventuale utilizzo della norma tecnica EN 81-21
- Volume di rifugio per il quale si richiede l'accordo preventivo
- Motivazioni ostative per cui si richiede l'accordo preventivo
- Dichiarazione di non aver presentato analoga domanda per lo stesso impianto ad altro Organismo Notificato
- Eventuale delega del Proprietario/Legale Rappresentante all'installatore

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione tecnica prevista nel successivo paragrafo 6. Se la domanda è completa l'Organismo invia la lettera di accettazione incarico con indicati la data prevista per l'inizio dell'iter e il nominativo dell'Ispettore incaricato. La Domanda e la relativa lettera di accettazione, formalizzano contrattualmente l'attività svolta dall'Organismo.



Il presente Regolamento, richiamato nella Domanda e parte integrante della medesima, è fornito su richiesta o scaricabile, nella versione aggiornata, dal sito [www.sicaptssl.com](http://www.sicaptssl.com).

## **6. DOCUMENTAZIONE**

La documentazione da produrre a SICAPT per la certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga va differenziata secondo le due casistiche che possono verificarsi con l'utilizzo, ovvero, il non utilizzo, della norma UNI EN 81-21.

### **Procedura 1 (Senza l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)**

La domanda di certificazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili. Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.
- L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-1 oppure alle UNI EN 81-2 per gli spazi in fossa e/o testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da parte dell'Organismo che certificherà l'impianto di cui sopra e munita di timbro e firma dell'Organismo che l'ha validata.
- Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.
- Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
- Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
- Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.



## **Procedura 2 (con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)**

La domanda di certificazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Documentazione attestante impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili. Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.
- Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma UNI EN 81-21 presi in considerazione;
- Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.
- Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
- Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
- Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

*Per entrambe le procedure tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.*

## **7. VALUTAZIONE**

L'ispettore incaricato da SICAPT per la valutazione:

- Identifica la documentazione con un unico codice di riferimento SICAPT (progressivo/anno.DER)
- Effettua valutazione tecnica della documentazione allo scopo di accertare l'esistenza effettiva delle cause dichiarate ostative alla realizzazione di volumi di rifugio regolamentari, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative proposte ed utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
- Nei casi in cui gli impedimenti oggettivi siano visibili e valutabili sul posto e se sorgono dubbi durante la valutazione l'ispettore può procedere ad un sopralluogo allo scopo di accertare la rispondenza dell'esistente con la documentazione.



L'Ispettore in fase di sopralluogo in situ dovrà verificare e confermare:

- a) l'esistenza dell'impedimento oggettivo dichiarato;
  - b) la rispondenza delle piante relative all'ubicazione dell'impianto ascensore nel perimetro dell'edificio allo stato dei luoghi;
  - c) la rispondenza allo stato dei luoghi degli elementi ritenuti utili e contenuti nella relazione tecnica redatta dall'installatore (n. piani serviti, dimensioni, ecc.).
- Provvede infine alla compilazione di un rapporto di verifica con i seguenti elementi:
1. I riferimenti della pratica esaminata
  2. L'elenco ed una sommaria descrizione della documentazione esaminata, dando evidenza della completezza e rispetto a quanto definito dal DM 19 marzo 2015, nonché dell'idoneità a descrivere le cause ostative per le quali si richiede la certificazione.
  3. Descrizione di quanto riscontrato in fase di eventuale ispezione, dando evidenza della congruenza con la documentazione tecnica.
  4. Descrizione sommaria delle misure alternative adottate per la mitigazione del rischio di schiacciamento, dando evidenza che sono esse ritenute idonee al caso specifico.
- Trasmette alla Segreteria Tecnica SICAPT tutta la documentazione e le registrazioni effettuate, allo scopo di poter procedere con le operazioni di proposta e delibera da parte del Comitato di Certificazione SICAPT.

## **8. DELIBERA ED EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE**

SICAPT assicura che le decisioni circa il rilascio della certificazione siano prese in maniera autonoma rispetto a chi ha effettuato la valutazione.

Al termine della valutazione, l'Ispettore incaricato predispone la pratica secondo la procedura e con l'utilizzo dei Moduli in vigore. La pratica viene poi sottoposta all'esame del Comitato di Certificazione (CdC), ossia l'organo di delibera che assume la decisione circa il rilascio della certificazione. In caso di esito positivo, il CdC procede alla stesura della Certificazione. L'Amministratore Unico lo firma.

La Certificazione comprenderà i seguenti elementi

- Data istanza del Cliente a SICAPT
- Riferimento della pratica
- Riferimento SICAPT della documentazione tecnica presentata
- Riferimento alle valutazioni documentali ed ispettive effettuate
- Indirizzo di installazione e anno di fabbricazione dello stabile
- Nominativo dell'installatore dell'impianto e riferimenti dell'impianto da installare (numero di installazione, eventuale modello)
- Utilizzo o meno della norma EN81.21





- Volume di rifugio per cui si emette la certificazione
- Dichiarazione di sussistenza delle cause oggettive di impedimento alla creazione di volumi di rifugio
- Dichiarazione di idoneità delle misure alternative adottate per la mitigazione del rischio di schiacciamento
- Riferimento ai documenti esaminati e che evidenziano l'esistenza della causa ostativa

La Certificazione emessa viene trasmessa al cliente per l'inoltro al Ministero dello Sviluppo Economico della istanza ai fini dell'accordo preventivo. Qualora il CdC decida il mancato rilascio della certificazione, si trasmette al Cliente dettagliato rapporto sulle motivazioni che lo hanno determinato.

## **9. UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE**

Il cliente può utilizzare la Certificazione rilasciata e far riferimento allo stesso a condizione che il riferimento sia corretto, completo e che non induca in errore e/o dubbio. La Certificazione può essere riprodotto purché la copia sia integrale, leggibile e non modificata. Nel caso di accertato uso improprio della Certificazione emessa, SICAPT si riserva la facoltà di darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed all'Autorità incaricata per la Vigilanza del settore (Comune di competenza, Ministeri di competenza) e di intraprendere azioni di carattere legale.

## **10. REGISTRO DELLE CERTIFICAZIONI**

A seguito dell'emissione di Certificazioni di cui al presente Regolamento l'Organismo aggiorna il Registro delle Certificazioni rilasciate. L'aggiornamento del Registro viene messo a disposizione semestralmente del competente Dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico tramite la pubblicazione dei dati delle Certificazioni rilasciate nell'area dedicata del sito internet SICAPT al quale il Ministero ha un accesso riservato.

## **11. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La documentazione tecnica fornita dall'Installatore, i rapporti e i rilievi, la Certificazione emessa ed ogni altro documento di riferimento, sono conservati da SICAPT nei propri archivi accessibili al solo personale autorizzato e per un periodo di anni dieci.

## **12. DIRITTI E DOVERI DI SICAPT**

SICAPT si impegna a:

- Eseguire l'attività secondo quanto descritto nel presente Regolamento



- Operare conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di accordo preventivo ai fini dell'installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare i volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell'Allegato I (RES) al DPR 162/99 e s.m.i.;
- Garantire idonee coperture assicurative dei rischi derivanti dall'attività svolta all'Installatore
- Operare secondo i principi di imparzialità, indipendenza di giudizio e riservatezza
- Adempiere ai contenuti del Codice Etico e di Comportamento adottati
- Comunicare preventivamente all'Installatore l'eventuale presenza di Ispettori dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA) o di altri Enti preposti al controllo dell'attività degli Organismi

SICAPT si riserva il diritto di:

- Procedere al sopralluogo presso il sito ove sarà installato l'ascensore, qualora sorgano dubbi durante la valutazione, per la verifica dell'esistenza delle cause ostative dichiarate;
- utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, purché abilitati alla professione, per l'attuazione del processo di valutazione, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del Cliente.

### **13. DIRITTI E DOVERI DEL CLIENTE**

Il Cliente che richiede la certificazione si impegna a:

- accettare le condizioni di cui alla "Domanda di Certificazione" (DQ06)
- conformarsi ai requisiti definiti nel presente Regolamento
- rispettare quanto previsto dalla Legislazione vigente in materia di ascensori
- fornire tutti i mezzi e gli aiuti necessari all'Organismo affinché l'attività di valutazione sia svolta in modo ottimale
- garantire l'accesso al luogo di installazione agli Ispettori SICAPT e ulteriore personale ritenuto indispensabile alla valutazione
- garantire la disponibilità di personale qualificato durante l'ispezione tecnica
- fornire ai Verificatori SICAPT le informazioni necessarie sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna inoltre, a coordinarsi e cooperare con SICAPT ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza
- fare riferimento alla Certificazione purché resti sempre chiaro il prodotto per il quale lo stesso è stato rilasciato
- utilizzare la Certificazione in modo tale da non portare discredito a SICAPT
- utilizzare e/o riprodurre la Certificazione secondo quanto disposto al § 9
- comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti in sede di domanda



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE AI FINI DELL'ISTANZA DI ACCORDO PREVENTIVO**

**RG07**

- accettare senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza, in veste di osservatori, di Ispettori ACCREDIA o di Enti preposti al controllo dell'attività degli Organismi

Il Cliente è informato che:

- Per gli edifici nuovi, l'installazione dell'ascensore non può avvenire prima della formale concessione dell'accordo preventivo da parte del Ministero Sviluppo Economico a seguito di istanza redatta secondo l'Allegato 3 del DM 19/03/2015, corredata da certificazione rilasciata dall'organismo e da marcada bollo, e inviata tramite posta certificata (pec) al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la normativa tecnica (DGMCCVNT) - Divisione XIII – Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma.
- Per gli edifici esistenti, l'installazione dell'ascensore può avvenire dopo la comunicazione corredata della certificazione rilasciata dall'organismo e inviata tramite posta certificata (pec) al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la normativa tecnica (DGMCCVNT) - Divisione XIII – Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
- Le suddette comunicazioni sono a carico del Proprietario/Legale Rappresentante dello stabile o dell'installatore qualora delegato per iscritto dal Proprietario/Legale Rappresentante
- L'impianto ascensore successivamente installato a seguito ottenimento della deroga dovrà essere regolarmente sottoposto agli iter di certificazione previsti dalla Direttiva 2014/33/UE

Il cliente ha diritto di

- esprimere un giudizio sul proprio grado di soddisfazione relativamente al servizio ricevuto
- presentare reclamo e/o ricorso, secondo quanto riportato nel paragrafo successivo
- ricusare l'Ispettore di SICAPT qualora si presentino motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta entro e non oltre la data di pianificazione dell'attività.

#### **14. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI**

Il Cliente può presentare reclamo avverso l'attività svolta dall'Organismo o la qualità del servizio reso (es. modalità di gestione delle pratiche, puntualità del servizio reso, comportamenti degli Ispettori ecc.).

Il Cliente può presentare ricorso per la riconsiderazione di una decisione che l'Organismo ha assunto. Le modalità di presentazione, di valutazione e risoluzione dei reclami e dei ricorsi presentati, sono definite nel documento "Reclami e Ricorsi" (RG03), messo a disposizione su richiesta del Cliente. Il modulo di inoltro reclamo è disponibile sul sito internet SICAPT.

Ogni reclamo presentato in forma scritta sarà preso in carico entro 15 giorni dalla segnalazione e, se considerato fondato, sarà trattato entro 30 giorni.



E' istituito, allo scopo di un rapido e efficace trattamento dei Ricorsi, un apposito Comitato le cui regole di funzionamento sono indicate nel relativo regolamento (RG04), messo a disposizione su richiesta degli interessati. Al fine di garantire imparzialità, i componenti del Comitato Ricorsi non possono avere un diretto interesse nell'oggetto del ricorso.

Per ogni contenzioso dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività svolta da SICAPT, sarà esclusivamente competente il foro di Lecco.

### **15. RISERVATEZZA**

SICAPT assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività svolte vengono trattate in maniera strettamente riservata, fatto salvo quanto diversamente prescritto da:

- disposizioni di Legge;
- disposizioni dell'Ente Italiano di Accreditamento o di notifica.

Al fine di garantire la suddetta riservatezza, tutti i dipendenti e collaboratori, compresi i membri dei Comitati e della Direzione, nonché i fornitori che a qualsiasi titolo possano venire a conoscenza di ogni informazione relativa al Cliente SICAPT, sottoscrivono apposito impegno formale in tal senso. I documenti del Cliente, dopo l'uso, vengono conservati nell'archivio accessibile solo al personale autorizzato.

### **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per quanto inerente al trattamento dei dati personali, si rimanda all'**APPENDICE B** del presente Regolamento.

### **17. MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

A seguito di modifiche ai requisiti di certificazione, che intervengono a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative di prodotto, l'Organismo assicura il tempestivo adeguamento delle proprie procedure, delle relative attività e del presente Regolamento. SICAPT comunica in forma scritta, ai clienti che hanno attività in corso, le modifiche intervenute al Regolamento con l'indicazione del periodo di entrata in vigore dei nuovi requisiti e, quando applicabile, la necessità di valutazioni aggiuntive. Il cliente, per poter proseguire le attività, deve accettare formalmente le modifiche e conformarsi ai nuovi requisiti entro i termini stabiliti. L'Organismo è tenuto a verificare l'attuazione delle modifiche. L'aggiornamento del Regolamento è reso tempestivamente disponibile sul sito web [www.sicapt srl.com](http://www.sicapt srl.com).

APPENDICE A – SCHEMA DI CERTIFICAZIONE ART. 17 BIS DPR 162/99 E S.M.I. COME MODIFICATO DAL DPR 8/2015

Schema per la Certificazione dell'esistenza di cause ostative alla realizzazione dei volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell'Allegato I (RES) al DPR 162/99 e s.m.i. e in merito all'idoneità delle soluzioni alternative proposte ed utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.

PROPRIETARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE

ORGANISMO NOTIFICATO

Domanda all' Organismo Notificato contenente:

- Nome e indirizzo dell'Installatore;
- Riferimenti completi dell'impianto (numero di fabbrica, indirizzo e luogo di installazione, eventuale impianto tipo)
- Specifica se l'edificio ove sarà installato l'impianto è esistente o di nuova costruzione
- Utilizzo o non utilizzo della norma tecnica EN 81-21
- Volume di rifugio per il quale si richiede l'accordo preventivo
- Motivazioni ostative per cui si richiede l'accordo preventivo
- Dichiarazione di non aver presentato analoga domanda per lo stesso impianto ad altro Organismo Notificato.
- Eventuale delega del Proprietario/Legale Rappresentante all'installatore.
- Documentazione tecnica prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/03/15.

Accettazione dell'incarico e avvio del processo

L'ispettore incaricato da SICAPT per la valutazione:

- Identificazione della documentazione con un unico codice di riferimento SICAPT
- Valutazione tecnica della documentazione allo scopo di accertare l'esistenza effettiva delle cause dichiarate ostative alla realizzazione di volumi di rifugio regolamentari, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative proposte ed utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.
- Nei casi in cui gli impedimenti oggettivi siano visibili e valutabili sul posto, può procedere ad un sopralluogo allo scopo di accertare la rispondenza dell'esistente con la documentazione.
- Provvede infine alla compilazione di un rapporto di verifica con i seguenti elementi:
  1. I riferimenti della pratica esaminata
  2. L'elenco ed una sommaria descrizione della documentazione esaminata, dando evidenza della completezza e rispetto a quanto definito dal DM 19 marzo 2015, nonché dell'idoneità a descrivere le cause ostative per le quali si richiede la certificazione.
  3. Descrizione di quanto riscontrato in fase di eventuale ispezione, dando evidenza della congruenza con la documentazione tecnica.
  4. Descrizione sommaria delle misure alternative adottate per la mitigazione del rischio di schiacciamento, dando evidenza che sono esse ritenute idonee al caso specifico.
- Trasmette alla Segreteria Tecnica SICAPT tutta la documentazione e le registrazioni effettuate, allo scopo di poter procedere con le operazioni di proposta e delibera da parte del Comitato di Certificazione SICAPT.

Positivo

Delibera del Comitato di Certificazione

Negativo

Positivo

- L'installazione dell'ascensore non può avvenire prima della formale concessione dell'accordo preventivo da parte del Ministero Sviluppo Economico, per gli edifici nuovi, o della comunicazione corredata dalla Certificazione rilasciata dall'Organismo inviata a mezzo pec al Ministero dello Sviluppo Economico per gli edifici esistenti.
- L'impianto successivamente installato, a seguito ottenimento della deroga o la comunicazione certificata sostitutiva dell'accordo preventivo dovrà essere sottoposto agli iter di certificazione previsti dalla Direttiva 2014/33/UE.

- Emissione della certificazione
- Conserva la documentazione di certificazione per dieci anni dalla data di emissione del parere
- Informa il Ministero dello Sviluppo Economico dell'emissione della Certificazione

Possibile ricorso

Fornisce rapporto dettagliato sui motivi che hanno determinato l'esito negativo



## APPENDICE B– INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito "GDPR") SICAPT SRL (nel seguito "Titolare") con sede in Via Palestro 20 23900 LECCO, nella sua veste di "Titolare del trattamento", La informa che i Suoi dati personali raccolti ai fini della conclusione del contratto col Cliente e/o nell'ambito dell'esecuzione e/o della stipula dello stesso saranno trattati nel rispetto delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La informiamo che qualora le attività a lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella sua titolarità sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti Interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.

### Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da SICAPT SRL ai fini della conclusione del contratto col Cliente e/o nell'ambito dell'esecuzione e/o della stipula dello stesso.

Altresì, è possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dal Cliente alla Società. Rispetto a tale ipotesi, il Cliente si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando la Società rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire alla Società da terzi interessati.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di uno specifico consenso da parte dell'Interessato, i Dati saranno archiviati, raccolti e trattati dalla Società per i seguenti fini:

- adempimento a obblighi contrattuali, esecuzione e/o stipulazione del contratto col Cliente e/o gestione di eventuali misure precontrattuali;
- assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa e a obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili;
- invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, newsletter e comunicazioni con finalità di marketing diretto attraverso email, sms, mms, notifiche push, fax, posta cartacea, telefono con operatore;
- comunicazione dei Dati a società terze per l'invio di newsletter e comunicazioni con finalità di marketing attraverso email, sms, mms, notifiche push, fax, posta cartacea, telefono con operatore.

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità a) e b) sopra indicate sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento.

Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbero l'impossibilità per la Società di eseguire e/o stipulare il contratto ed erogare le prestazioni richieste dallo stesso.

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità c) e d) è l'art. 6.1.a) del GDPR in quanto i trattamenti sono basati sul consenso; si precisa che il Titolare può raccogliere un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013. Il conferimento del consenso all'utilizzo dei dati per finalità di marketing è facoltativo e qualora, l'interessato desiderasse opporsi al trattamento dei Dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato; potrà in qualunque momento farlo senza alcuna conseguenza (se non per il fatto che non riceverà più comunicazioni di marketing) seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei "Diritti dell'Interessato" della presente Informativa.

Si ricorrono infine che per i trattamenti effettuati ai fini di invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali in relazione a prodotti o servizi analoghi a quelli utilizzati dal Cliente, la Società può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica o anagrafici ai sensi e nei limiti consentiti dall'art. 130, comma 4 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e dal provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008 anche in assenza di consenso esplicito. La base giuridica del trattamento dei dati per tale finalità è l'art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR, ferma restando la possibilità di opporsi a tale trattamento in ogni momento, seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei "Diritti dell'Interessato" della presente Informativa.

### Comunicazione

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e in particolare a istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa, ovvero a consulenti dell'azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in volta, cui SICAPT SRL affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall'incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra "persona fisica" che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da SICAPT SRL, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, sono nominati "Incaricati del trattamento" (nel seguito anche "Incaricati").



## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE AI FINI DELL'ISTANZA DI ACCORDO PREVENTIVO

**RG07**

Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, SICAPT SRL impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali il Cliente è invitato, ai sensi dell'art. 33 del GDPR a segnalare a SICAPT SRL eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale "violazione dei dati personali (data breach)" al fine di consentire una immediata valutazione e l'adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a SICAPT SRL ai recapiti nel seguito indicati.

I Dati non saranno diffusi.

Resta fermo l'obbligo di SICAPT SRL di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

### **Trasferimento all'estero**

Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell'incarico ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR.

### **Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione**

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'art. 5 c 1 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I Dati personali verranno trattati da SICAPT SRL per tutta la durata dell'incarico ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo *pro tempore* applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.

### **Natura del conferimento**

In relazione alle suddette finalità a) e b) sopra indicate il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'incarico tra Lei e SICAPT SRL e per consentire a SICAPT SRL di dare seguito agli adempimenti previsti dalle normative applicabili: il mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbero l'impossibilità per la Società di eseguire e/o stipulare il contratto ed erogare le prestazioni richieste dallo stesso. La informiamo, quindi, che il trattamento dei dati personali avviene sulla base delle previsioni di cui all'art. 6 c. 1 b) del GDPR.

E' invece facoltativo il conferimento dei suoi dati personali per le finalità c) e d) per il quale Lei può decidere liberamente se prestare lo specifico consenso che potrà sempre revocare.

### **Diritti dell'Interessato**

In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati<sup>1</sup> per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dalla nostra Organizzazione, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lei forniti - nei casi indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto a SICAPT SRL.

### **Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Codice e del GDPR, è SICAPT SRL, VIA PALESTRO 20 23900 LECCO TEL 0341 353721.

Distinti saluti

Il Titolare del trattamento  
**SICAPT SRL**

<sup>1</sup> ex Art.12 e Art. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE